

preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, [273, 274]¹, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia [c.p.p. 343, 344; c.p. 1889, 124].

Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti previsti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia².

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia³.

¹ Articoli dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte costituzionale 28 giugno 1985, n. 193.

² La Corte costituzionale, con sentenza 17 febbraio 1969, n. 15, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché alla Corte stessa.

³ Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 novembre 1947, n. 1317.

TITOLO II

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE¹

¹ Si veda la legge 27 marzo 2001, n. 97, sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

314. Peculato. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servi-

zio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi [317-*bis*, 323-*bis*; c.p. 1889, 168 comma 1]¹.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita².

¹ Comma così modificato, prima dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, poi dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

² Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

NOTE:

Arresto: *primo comma, facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.); *secondo comma, non consentito.*

Fermo di indiziato di delitto: *primo comma, consentito* (384 c.p.p.); *secondo comma, non consentito.*

Misure cautelari personali: *primo comma, consentite* (280, 287 c.p.p.); *secondo comma, consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio* (289 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): *comma 1, consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale collegiale* (33-*bis* c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *medi* (solo comma 1).

Tipologia: *proprio.*

Forma di esecuzione del reato: *libera.*

Svolgimento che lo perfeziona: *evento.*

Natura: *istantaneo.*

Prescrizione: *10 anni e 6 mesi, per l'ipotesi di cui al 1° comma; 6 anni per l'ipotesi di cui al 2° comma.*

Elemento psicologico: *comma 2, dolo specifico.*

Tentativo: *configurabile per la prima ipotesi; non configurabile per la seconda ipotesi* (poiché il delitto minore richiede che la cosa sia in

effetti restituita), *benché parte della dottrina vi ravvisi la configurabilità.*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile nei casi del comma 2. Cfr. pure art. 323-bis.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile per il comma 2 (reato autonomo).*

Rapporti con altre figure: *assorbe l'art. 351 (che è mero ante factum); concorre con il delitto di falso; concorre con l'art. 616; se il soggetto si serve "del lavoro" di dipendenti, come pure in ogni caso in cui non vi sia una lesione del patrimonio dell'amm.ne, si configura l'art. 323; prevale sull'appropriazione di cose smarrite, se il fatto è commesso da agente di polizia in luogo in cui esso esercita la vigilanza; si distingue dall'appropriazione indebita aggravata, poiché nel peculato il possesso è esercitato proprio in forza della qualità, e non intuito personae; si distingue dal furto, poiché il ladro non ha il possesso della cosa; la differenza rispetto all'art. 230 legge fallimentare sta nel fatto che lì vi è semplice ritardo o omissione nella consegna o deposito, ma la cosa non entra a far parte del patrimonio del reo; si distingue dall'art. 316, perché lì il possesso è conseguente a errore di chi ha consegnato la somma o la cosa; circa i rapporti con la truffa aggravata (art. 61, n. 9, o 640-bis), essi sono molto articolati e complessi (in linea di massima, nel peculato il soggetto abusa del possesso già esercitato, nella truffa ottiene tal possesso con artifici).*

Giurisprudenza delle Sezioni unite: *con riguardo alla differenza rispetto alla truffa aggravata, è stato affermato che l'impiegato della casa da gioco (ente che non è pubblico in sé, benché gestita dal Comune) non commette peculato, ma truffa (10.1.1986); gli amm.ri R.a.i. possiedono la qualità di incaricati di pubblico servizio (n. 10/89); integrano il delitto altresì i soggetti che, inquadrati negli enti creditizi pubblici, operano in materie non prettamente economiche, bensì concernenti la creazione ed estinzione degli enti, il funzionamento degli organi statutari, ecc. (23.5.1987, che inverte quanto statuito da n. 10467/81); la ragione di ufficio o servizio va intesa in senso lato, comprensiva anche di quelle attività pratiche comunque connesse con la funzione dell'agente (12.4.1980); se il bene assegnato a un militare non è dell'amm.ne militare, è integrato il peculato comune, e non il reato militare (ud. 16.3.1974); l'uso del telefono per fini privati integra il com-*

ma 2 (n. 19054/12: dictum opinabile, specie con riguardo all'affermazione secondo cui occorre un danno apprezzabile per la p.a.; ci domandiamo, infatti, in che modo debba esser regolato il caso in cui l'agente operi "in continuazione", ma con telefonate dalla durata brevissima; inoltre, appare singolare la proposta definizione dell'energia elettrica, talché l'in sé del reato sarebbe costituito dallo sviamento della destinazione del telefono, e non dal fatto che la p.a. soggiace a esborsi); nel peculato, non opera la scriminante del consenso dell'avente diritto, quando i beni che costituiscono oggetto della condotta delittuosa appartengono alla p.a. (sempre n. 19054/12); il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della res o del danaro da parte dell'agente (n. 38691/09).

** Il secondo comma è ipotesi autonoma.*

315. Malversazione a danno di privati. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 20, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [323-bis; c.p.p. 381, commi 2, lett. a), e 4; c.p. 1889, 170 comma 2]¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

NOTE:

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381, lett. a, c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio* (289 c.p.p.); *consentite anche le misure coercitive, se vi è stato arresto* (280, 391, comma 5, 381, comma 2, c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale collegiale* (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi*.

Tipologia: *proprio*.

Forma di esecuzione del reato: *libera* (se non si considera come condotta il giovarsi dell'errore).

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*.

Natura: *istantaneo*.

Prescrizione: *6 anni*.

Tentativo: *configurabile*.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile*. Cfr. pure art. 323-bis.

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile*.

Rapporti con altre figure: cfr. art. 314; *si distingue dalla truffa, poiché lì l'errore è frutto dell'inganno del reo; si distingue(va) dal n. 3 dell'art. 647, sia perché lì la cosa è ricevuta fuori delle funzioni, sia perché lì l'appropriazione è concettualmente posteriore alla ricezione; quanto ai rapporti con la concussione per induzione, quest'ultima vede il reo indurre la vittima in errore mercè condotta abusiva e intimidatoria; nell'art. 218 c.p.m.p., infine, il soggetto è un militare.*

316-bis. Malversazione a danno dello Stato. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32-quater, 323-bis, 316-ter; 640-bis]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

NOTE:

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indizio di delitto: *non consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite quelle non custodiali* (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale collegiale* (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi*.

Tipologia: *comune*.

Forma di esecuzione del reato: *libera* (ma basta l'omissione).

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*.

Natura: *istantaneo*.

Prescrizione: *6 anni*.

Tentativo: *configurabile*.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile*. Cfr. pure art. 323-bis.

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile*.

Rapporti con altre figure: cfr. art. precedenti; *si distingue dalla truffa, poiché quest'ultima richiede di necessità gli artifici o i raggiri.*

316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito^{1 2}.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 29 settembre 2000, n. 300.

² V. art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898 di conversione del D.L. 27 ottobre 1986, n. 701, nel testo modificato dall'art. 18, L. 7 luglio 2009, n. 88 e, da ultimo, dall'art. 29, L. 4 giugno 2010, n. 96.

NOTE:

Arresto: *non consentito*.

Fermo di indizio di delitto: *non consentito*.

Misure cautelari personali: *primo comma, consentita la sospensione dall'esercizio di un pub-*

blico ufficio o servizio (289, comma 2, c.p.p.), *ma solo se si versa nelle scolastiche ipotesi in cui l'agente, senza aver integrato più gravi titoli delittuosi, abbia nondimeno operato nella la qualità di cui all'art. 289, comma 2, c.p.p.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale collegiale* (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Tipologia: *comune*.

Forma di esecuzione del reato: *vincolata*.

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*.

Natura: *istantaneo*.

Prescrizione: *6 anni*.

Tentativo: *configurabile*.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile*. Cfr. pure art. 323-bis.

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile* (comma 1).

Rapporti con altre figure: *cfr. artt. precedenti* (in particolare, il delitto precedente è integrato mercé l'impropria destinazione, in fase esecutiva, di quanto ottenuto, mentre qui il reato si consuma con l'ottenimento); *rispetto alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l'art. 316-ter si consuma con le semplici menzogne o reticenze, laddove la truffa richiede un quid pluris* (ferme, per vero, altre particolarità).

Giurisprudenza delle Sezioni unite: *quanto ai reati di falso, assorbe solo gli artt. 483 e 489 (in parte qua); inoltre, l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche nella misura superiore al minimo integra in delitto in esame, e non l'art. 640-bis (n. 16568/07); integra il reato la falsa attestazione (circa il reddito) per l'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere (non attuata mercé altri artifici o raggiri), prevalendo sulla truffa e assorbendo l'art. 483, fermi restando i casi in cui si concretano mere violazioni amministrative* (ud. 16.12. 2010).

317. Concussione. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358] che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni [32-*quater*, 317-bis; 323-bis; c.p. 1889, 169 comma 1 170 comma 1]¹.

¹ Articolo così sostituito prima dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, infine dall'art. 3, L. 27 maggio 2015, n. 69.

NOTE:

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova): **266, lett. b, c.p.p.):** *consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale collegiale* (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *medi*.

Tipologia: *proprio* (del p.u. e dell'impiegato di pubblico servizio).

Forma di esecuzione del reato: *vincolata* (occorre l'abuso).

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*.

Natura: *istantaneo*. Rimangono tuttavia aperte le correlate tematiche circa i reati la cui consumazione è definita «(eventualmente) prolungata», poiché il delitto si perfeziona già con la semplice promessa indotta, e tuttavia l'effettiva corresponsione non è post factum non punibile: *cfr. anche art. 629*.

Prescrizione: *12 anni*.

Tentativo: *configurabile*.

Rapporti con altre figure: *la corruzione si distingue dalla concussione (anche quella c.d. "ambientale") massime perché li i soggetti operano in una situazione di sostanziale parità, laddove qui vi è la preminenza del p.u. o dell'incaricato di pubblico servizio; dalla truffa aggravata, perché li l'induzione in errore è correlata a un pericolo (immaginario) che il reo prospetta come sconnesso dal suo agere, e comunque tal errore non è dipendente da uno stato d'intimidazione patita dalla vittima (ciò vale anche per la distinzione rispetto al peculato per profitto dell'errore); dall'estorsione aggravata, perché qui lo strumento è l'abuso della qualità, lì è la minaccia o la violenza; dal millantato credito, poiché il millantatore prospetta una situazione di pericolo non dipendente dalla sua volontà; può concorrere formalmente con la collusione di cui all'art. 3 L. n. 1383/41 e con la violenza sessuale; si differenzia dall'art. 366 (aggravato ex 61, n. 9),*

giacché l'omissione di cui a quest'ultima norma non costituisce "l'utilità" di cui all'art. 317; circa i rapporti con l'art. 229 legge fall., vale (in buona sostanza) quanto detto per la corruzione (nella concussione hanno preminenza la posizione del reo e la pressione da questo esercitata).

Giurisprudenza delle Sezioni unite: *se vi è "parità contrattuale" tra le parti, si realizza il delitto di cui all'art. 319 (n. 2388/83); tra le utilità di cui alla norma sono compresi i favori sessuali (11.5.1993); cfr. anche 319-quater.*

317-bis. Pene accessorie. La condanna [c.p.p. 422 comma 2, 533, 605 comma 1] per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [20, 28, 31]. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea [281; c.p. 1889, 168, 169, 170 comma 1]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 26 aprile 1990, n. 86 e, da ultimo, così modificato dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190.

NOTE:

Giurisprudenza delle Sezioni unite: *quantunque l'art. 317-bis, come modificato dalla L. n. 190/12, non preveda tra i reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici l'induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater, tuttavia ne consegue detta pena accessoria, trattandosi di reato commesso con abuso di poteri (pena modulata, nella sua durata, in conformità degli artt. 29, 31 e 37).*

318. Corruzione per l'esercizio della funzione. Il pubblico ufficiale [357] che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni [319-ter, 320, 321, 322 commi 1 e 3, 323-bis; c.p. 1889, 171]².

¹ Articolo così sostituito prima dall'art. 6, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190 e infine modificato dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

² L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

NOTE:

Arresto: *facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).*

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *consentite, anche le misure custodiali (280, 287 c.p.p.).*

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): *consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.).*

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.).*

Udienza preliminare: *prevista (416, 418 c.p.p.).*

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi.*

Tipologia: *proprio.*

Forma di esecuzione del reato: *libera.*

Svolgimento che lo perfeziona: *evento.*

Natura: *istantaneo. Rimangono tuttavia aperte le correlative tematiche circa i reati la cui consumazione è definita «(eventualmente) prolungata», poiché il delitto di cui al comma 1 si perfeziona già con la semplice accettazione della promessa, e tuttavia l'effettiva corresponsione non è post factum non punibile: cfr. anche art. 629.*

Prescrizione: *6 anni.*

Elemento psicologico: *dolo specifico (indirizzio prevalente).*

Tentativo: *configurabile; non configurabile se il fatto rientra tra le ipotesi punite ex art. 322, commi 3 e 4.*

Rapporti con altre figure: *cfr. anche art. 317 e quello che segue; può concorrere con l'art. 328 e con l'art. 351; si distingue dall'abuso di ufficio, già per il solo fatto che nella corruzione si ha concorso necessario (mentre, nell'abuso, il favorito non offre o promette alcunché); si differenzia dall'art. successivo, giacché qui si viola solo il dovere di correttezza, mentre lì si compie un atto che soddisfa un interesse privatistico.*

319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere [328] o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la pro-

nessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32-*quater*, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321, 322 commi 2 lett. b) e 4, 323-*bis*; c.p. 1889, 172 comma 1]^{1 2}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi così modificato, prima dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, poi dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

² L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

NOTE:

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova): 266, lett. b, c.p.p.): *consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale collegiale* (33-*bis* c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *medi*.

Tipologia: *proprio*.

Forma di esecuzione del reato: *libera*.

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*.

Natura: *istantaneo*. *Rimangono tuttavia aperte le correlative tematiche circa i reati la cui consumazione è definita «(eventualmente) prolungata», poiché il delitto si perfeziona già con la semplice accettazione della promessa, e tuttavia l'effettiva corresponsione non è post factum non punibile: cfr. anche art. 629.*

Prescrizione: *10 anni*.

Elemento psicologico: *dolo specifico* (indirizzo prevalente).

Tentativo: *configurabile; non configurabile se il fatto rientra tra le ipotesi punite ex art. 322, commi 3 e 4.*

Rapporti con altre figure: *cfr. anche artt. 317 e 318; non concorre formalmente con l'abuso di ufficio; può invece concorrere con l'associazione per delinquere (fermo il numero di almeno 3 concorrenti), la collusione (art. 3 L. n. 1383/41), il comparaggio (art. 170 e ss. R.D. n. 1265/34), il favoreggiamento, il contrabbando, il finanziamento illecito ai partiti, la rivelazione dei segreti di ufficio, la truffa, l'art. 351.*

Giurisprudenza delle Sezioni unite: *cfr. art. 319-*quater*; il delitto di corruzione si perfeziona, alternativamente, con l'accettazione della promessa o con la dazione-ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia séguito la dazione-ricezione, il reato si consuma in tal momento (n. 15208/10; a nostro avviso, qui si incappa nel difficile e controverso soggetto dei reati "a consumazione prolungata", circa i quali si nutrono dubbi); ai fini della configurabilità del delitto, è "atto giudiziario" anche la deposizione testimoniale resa in processo penale, e si configura pure quando il denaro o l'utilità siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto già compiuto (corruzione susseguente: n. 15208/10).*

319-*bis*. Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi [c.p. 1889, 172 comma 2, n. 1]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi così modificato dall'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122.

NOTE:

Come per articolo precedente, trattandosi di aggravanti semplici.

319-*ter*. Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni [c.p. 1889, 172 comma 2 n. 2]¹.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442 comma 2, 533, 605 comma 1] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni [c.p. 1889, 172 comma 3]^{1 2}.

¹ Comma così modificato, prima dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, poi dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

² Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

NOTE:

Arresto: *primo comma e secondo comma, prima ipotesi, facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.); *secondo comma, seconda ipotesi, obbligatorio in flagranza* (384 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): *consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale collegiale* (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *comma 1, medi; comma 2, prima ipotesi, medi; seconda ipotesi, l'iniziale è lungo, gli altri sono medi*.

Tipologia: *proprio*.

Forma di esecuzione del reato: *libera*.

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*.

Natura: *istantaneo. Rimangono tuttavia aperte le correlative tematiche circa i reati la cui consumazione è definita «(eventualmente) prolungata», poiché il delitto si perfeziona già con la semplice accettazione della promessa, e tuttavia l'effettiva corresponsione non è post factum non punibile: cfr. anche art. 629.*

Prescrizione: *12 anni per l'ipotesi di cui al 1° comma; 14 anni per l'ipotesi di cui al 2° comma, prima parte; 20 anni per l'ipotesi di cui al 2° comma, seconda parte.*

Elemento psicologico: *dolo specifico*.

Tentativo: *configurabile, poiché l'art. 56 deroga all'art. 322, commi 3 e 4.*

Rapporti con altre figure: *cfr. articoli precedenti; inoltre, può concorrere con la truffa e la falsa testimonianza.*

* *In dottrina è controverso se la figura di cui al comma 2 sia delitto qualificato dall'evento (e se sia o no delitto autonomo); la giurisprudenza, tuttavia, la considera circostanza aggravante.*

fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi¹.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni².

¹ Comma così modificato dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

² Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190.

NOTE:

Arresto: *primo comma, facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.); *secondo comma, non consentito*.

Fermo di indiziato di delitto: *primo comma, consentito* (384 c.p.p.); *secondo comma, non consentito*.

Misure cautelari personali: *primo comma consentite* (280, 287 c.p.p.); *secondo comma non consentite*.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): *primo comma, consentite; secondo comma, non consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale collegiale* (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *medi* (solo comma 1).

Tipologia: *comma 1, proprio; comma 2, comune*.

Forma di esecuzione del reato: *nel caso del comma 1, vincolata (abuso); per il comma 2, libera*.

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*.

Natura: *istantaneo*.

Prescrizione: *10 anni e 6 mesi per l'ipotesi di cui al 1° comma; 6 anni per l'ipotesi di cui al 2° comma*.

Elemento psicologico: *dolo diretto*.

Tentativo: *configurabile*.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile nel caso del comma 2. Cfr. pure art. 323-bis.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile* (comma 2).

319-querter. Induzione indebita a dare o promettere utilità. Salvo che il

Rapporti con altre figure: *cf. anche art. 317. Giurisprudenza delle Sezioni unite: il reato di cui all'art. 319-quater sta nell'abuso induttivo attuato dal p.u., o dall'incaricato, che con una condotta di persuasione, suggestione, inganno o pressione morale condizioni in modo più tenue la libertà di autodeterminazione del privato, il quale, disponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto* (n. 12228/13; a noi pare che la distinzione sia del tutto insufficiente, dato che residuano ipotesi ambigue: quale sarà la norma applicabile nel caso in cui il soggetto, sollecitato dal p.u., gli dà denaro per evitare un accertamento, non perché sia certo di irregolarità esistenti, bensì solo per evitare noie?); *la massima, poi, si addentra a sancire, in modo quanto mai scontato, che, quando il fatto "sta sul confine" tra questa norma e l'art. 317 (con cui v'è continuità normativa), il giudice deve vagliare approfonditamente tutti gli aspetti (e, che, forse c'è qualche caso in cui non debba farlo?); sempre la stessa sentenza afferma che l'induzione indebita si distingue dalla corruzione, poiché nella prima permane la soggezione psicologica dell'extraneus; cf. anche art. 322 (per la distinzione tra le due figure).*

320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio [358]¹.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [32-quater, 321, 323-bis]^{2 3}.

¹ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190.

² Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 26 aprile 1990, n. 86.

³ L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

NOTE:

Arresto: *cf. rispettivamente, artt. 318 e 319.*

Fermo di indiziato di delitto: *non ammesso con riguardo all'art. 318; ammesso per l'art. 319.*

Misure cautelari personali: *ammesse (280, 287 c.p.p.).*

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): *consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.).*

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.).*

Udienza preliminare: *prevista (416, 418 c.p.p.).*

Termini custodiali (303 c.p.p.): *secondo rispettive condotte, tenendo presente che, trattandosi di reato autonomo, la riduzione edittale (quantunque non superiore a un terzo) è incidente, ma non agli effetti pratici, dato che la riduzione può essere anche di un solo giorno.*

Tipologia: *proprio.*

Forma di esecuzione del reato: *cf. artt. 318 e 319.*

Svolgimento che lo perfeziona: *evento.*

Natura: *cf. artt. 318 e 319.*

Prescrizione: *cf. artt. 318 e 319 tenendo tuttavia presente, con riferimento all'art. 319, che la pena massima è della reclusione di 9 anni, 11 mesi e 29 giorni.*

Elemento psicologico: *cf., rispettivamente, articoli richiamati.*

Tentativo: *cf. artt. 318 e 319.*

** Trattasi di ipotesi autonoma di reato, e non di circostanza attenuante; tuttavia, occorre tener in conto che la diminuzione minima della pena è di un solo giorno di reclusione (dunque, poco incidente sulle note degli artt. 318 e 319: sotto il profilo pratico).*

321. Pene per il corruttore. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] il denaro o altra utilità [c.p. 1889, 173 comma 1]^{1 2}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 26 aprile 1990, n. 86 e così modificato dall'art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

² L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

NOTE:

Arresto: *sempre facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).*

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.), *con riferimento agli artt. 319-ter e 319 (319-bis), anche richiamato dall'art. 320; non consentito quando la norma si rivolge all'art. 318.*

Misure cautelari personali: *sempre consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): *sempre consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale collegiale* (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *cfr. disposizioni rispettivamente richiamate.*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *cfr. i rispettivi articoli richiamati.*

Svolgimento che lo perfeziona: *evento* (per la dazione); *azione* (per la promessa: scuola da preferire).

Natura: *cfr. rispettive sedi.*

Prescrizione: *cfr. rispettive sedi.*

Elemento psicologico: *cfr. rispettive sedi.*

Tentativo: *cfr. rispettive sedi.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *cfr. rispettivi articoli richiamati.*

322. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo [323-bis; c.p. 1889, 173 comma 2]¹.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo [323-bis].

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato

di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri².

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 [323-bis]³.

¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190.

² Comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190.

³ Articolo così sostituito dall'art. 12, L. 26 aprile 1990, n. 86 e così modificato dall'art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

⁴ L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

NOTE:

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.) *solo con riferimento all'art. 319.*

Misure cautelari personali: *primo e terzo comma, consentite le misure interdittive* (287 c.p.p.) *e le misure personali, tranne che siano custodiali* (280, commi 1 e 2, c.p.p.); *secondo e quarto comma, consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. b, c.p.p.): *primo e terzo comma, non consentite; secondo e quarto comma, consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale collegiale* (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio.*

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *medi* (commi 2 e 4)

Tipologia: *commi 1 e 2, comune; commi 3 e 4, proprio.*

Forma di esecuzione dei reati: *libera.*

Svolgimento che lo perfeziona: *azione.*

Natura: *istantaneo.*

Prescrizione: *primo e terzo comma, 6 anni; secondo e quarto comma, 6 anni e 8 mesi.*

Elemento psicologico: *dolo specifico.*

Tentativo: *configurabilità controversa nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2; non configurabile per le ipotesi di cui ai commi 3 e 4.*